

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 11 FEBBRAIO 2011

”MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1 (Principi)

1. La Regione Campania riconosce ogni forma o grado di violenza di genere come violazione dei diritti umani fondamentali.
2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende ogni atto di violenza commesso in ambito familiare, extrafamiliare o sui luoghi di lavoro, in ragione dell'appartenenza di genere o dell'orientamento sessuale, che abbia o possa avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le vittime, comunitarie e non, incluse le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle stesse vittime.

Art. 2 (Finalità)

1. La Regione Campania, preso atto della rilevanza sociale del fenomeno della violenza di genere e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328), del piano sanitario nazionale, del piano ospedaliero regionale e del progetto materno-infantile, interviene in materia di politiche socio-sanitarie allo scopo di:

- a) attuare interventi di prevenzione attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- b) assicurare la tutela ed il sostegno alle donne ed a tutte le persone vittime di violenza di genere, dell'omofobia e del bullismo;
- c) favorire il recupero psicologico-sociale nonché l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne e dei soggetti vittime di violenza;
- d) promuovere la formazione specifica degli operatori coinvolti nel favorire processi di raggiungimento delle finalità di cui al presente comma;
- e) monitorare il fenomeno attraverso il sistema informativo sociale previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 11/2007;
- f) sostenere le donne maltrattate e i soggetti vittime di violenza anche nella richiesta del risarcimento all'autorità o allo Stato come soggetto vicariante, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato).

2. Per la realizzazione delle finalità previste dal comma 1, la Regione, nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali di cui alla legge regionale n.11/2007, programma, indirizza e coordina gli interventi, in collaborazione con gli ambiti territoriali così come definiti dall'articolo 19 della legge regionale n.11/2007, le province, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, la procura della Repubblica, le forze dell'ordine, l'amministrazione penitenziaria, le istituzioni scolastiche e i soggetti del terzo settore, come definiti dalla legge regionale n.11/2007, aventi tra gli scopi essenziali la lotta alla violenza di genere nonché le associazioni e gli organismi di parità.

3. A tal fine, la Regione definisce procedure condivise tra i soggetti previsti dal comma 2, attraverso intese e programmi interistituzionali, e sostiene l'attuazione dei programmi antiviolenza presentati da tali soggetti.

Art. 3 (Centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne maltrattate)

1. La Regione istituisce i centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate, ai sensi della lettera g), comma 1 e della lettera e), comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale n. 11/2007, che agiscono senza scopi di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche e private.

2. I centri antiviolenza, istituiti in ciascun ambito territoriale, sono strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza. Essi svolgono le seguenti attività:

- a) accoglienza telefonica;
- b) accoglienza personale;

- c) consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno;
- d) assistenza e consulenza legale;
- e) orientamento e accompagnamento al lavoro;
- f) formazione e aggiornamento al personale interno e a soggetti esterni;
- g) iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne e dell'omofobia;
- h) coordinamento dei servizi presenti sul territorio e collegamento con la rete regionale antiviolenza;
- i) raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate;
- l) diffusione dei dati raccolti nel rispetto del diritto all'anonimato dei soggetti utenti.

3. Le case di accoglienza per le donne maltrattate, istituite in aree comprendenti più ambiti territoriali, sono strutture, anche ad indirizzo segreto, finalizzate ad offrire ospitalità alle donne, sole o con minori, esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale o che l'abbiano subita. Esse svolgono le seguenti attività:

- a) accoglienza ed ospitalità;
- b) assistenza e consulenza legale;
- c) consulenza psicologica;
- d) gruppi di auto-aiuto;
- e) orientamento e accompagnamento nel percorso di inserimento e reinserimento lavorativo.

4. I centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate garantiscono l'anonimato e la segretezza all'utenza ed offrono gratuitamente consulenza e prima accoglienza. La permanenza nelle strutture di ospitalità è gratuita per le donne in disagiate condizioni economiche e per i figli. Negli altri casi è richiesto un rimborso delle spese, relazionato al reddito.

5. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ai soggetti del terzo settore indicati al comma 2, dell'articolo 2 della presente legge, in possesso di comprovata esperienza in materia, un ruolo preferenziale per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo. A tale scopo prevede che a contatto con le vittime operino donne con formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere.

6. Per la costituzione e la gestione delle strutture e dei servizi previsti dal presente articolo si rinvia alla disciplina regionale di riferimento.

Art. 4 (Formazione)

1. La Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori degli ambiti territoriali, agli operatori sociali, sanitari, scolastici e delle forze dell'ordine, in modo da assicurare la preparazione specifica per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima di violenza, dal primo contatto, all'informazione e all'assistenza in ogni fase del percorso di recupero.

2. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e delle forze dell'ordine che si trovano a contatto con i soggetti maltrattanti e favorisce la creazione di équipes specializzate composte da personale interno alla struttura penitenziaria quali agenti di polizia penitenziaria, educatori, psichiatri e personale esterno.

3. L'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione previsti dai commi 1 e 2, in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale n.11/2007, sono di competenza delle province.

Art.5

(Comunicazione e sensibilizzazione)

1. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte al vasto pubblico e, in particolare, alle giovani generazioni mediante incontri, dibattiti, convegni, comunicazioni pubblicitarie finalizzati a sviluppare una cultura fondata sul rispetto delle differenze sessuali e di genere, sulla costruttiva gestione dei conflitti e sulle pari opportunità per tutte e per tutti.

2. Nell'ambito delle iniziative previste dal comma 1, la Regione riserva peculiare attenzione alla lotta al bullismo, al sessismo e all'omofobia.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. A partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse annualmente dagli ambiti territoriali previsti dalla legge regionale n.11/2007, riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente in relazione agli obiettivi previsti nel comma 1, dell'articolo 2.

2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette la documentazione relativa all'attività di monitoraggio e di analisi svolta, integrandola con una relazione contenente le seguenti informazioni:

- a) linee-guida e di indirizzo contro la violenza di genere adottate;
- b) intese e programmi di intervento promossi ed adottati;
- c) azioni intraprese per la costituzione e l'implementazione della rete antiviolenza;
- d) elenco e descrizione dei progetti presentati e attivati;
- e) attivazione dei centri di assistenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate;
- f) interventi promossi nell'ambito dell'inserimento o reinserimento lavorativo e della formazione.

Art. 7

(Finanziamento)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 2011, con risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.16.41 cap. 7834, e segnatamente quelle già appostate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n.11 (Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate).

2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con altre risorse previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla normativa medesima.
3. Per gli anni successivi si provvede al finanziamento con legge di bilancio.

Art. 8
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale n. 11/2005.
2. Le risorse presenti nel fondo previste dall'articolo 4 della legge regionale n.11/2005, confluiscono nell'unità previsionale di base di cui al comma 1 dell'articolo 7 della presente legge.

Art. 9
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Nota all'art. 2

Comma 1.

Legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11: “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”.

Comma 1, lettere e).

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 già citata nella nota al comma precedente.

Art. 25: “Sistema informativo sociale”.

“1. La Regione istituisce e coordina, di intesa con le province, il sistema informativo sociale per i servizi sociali, avvalendosi della collaborazione dei comuni.

2. La Giunta regionale definisce le linee di indirizzo e i modelli organizzativi del sistema di cui al comma 1 e individua procedure e schemi di rilevazione omogenei, atti a garantire una compiuta analisi dei bisogni sociali per la formulazione del sistema di offerta e a fornire informazioni adeguate e tempestive sulla spesa, programmazione, gestione e valutazione delle politiche e dei servizi sociali presenti sul territorio.

3. Il sistema mira a utilizzare correttamente le risorse e coordinare le attività con le altre politiche del territorio in raccordo con quello socio-sanitario e con ogni altro sistema informativo attivato.

4. Il sistema favorisce, altresì, la rilevazione e l'elaborazione dei dati relativi alle aree di intervento individuate dall'articolo 27, comma 3, in un'ottica di genere.

5. I comuni associati hanno l'obbligo di raccogliere i dati relativi al sistema di offerta dei servizi territoriali ed ai bisogni rilevati del territorio e di trasmetterli, con cadenza semestrale, alle province e al sistema informativo sociale.

6. Le province coordinano, su scala provinciale, la rilevazione e la elaborazione dei dati trasmessi dai comuni e, unitamente ad una propria relazione, li trasmettono con cadenza annuale alla Giunta regionale, che redige un rapporto sullo stato delle politiche sociali”.

Comma 1, lettere f).

Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 204: “Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato”.

Art. 2: “Autorità di decisione”.

“1. Nei procedimenti per l'erogazione delle elargizioni a carico dello Stato previste dalle leggi speciali a favore della vittima di reato commesso nel territorio dello Stato, o a favore dei suoi superstiti, quando il richiedente è stabilmente residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, la domanda dell'elargizione può essere presentata tramite l'autorità di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente è stabilmente residente.

2. In tale caso, l'autorità specificamente indicata dalla legge speciale, cui compete la decisione sull'elargizione, comunica senza ritardo all'autorità di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente è stabilmente residente e al richiedente stesso l'avvenuta ricezione della domanda, il nome del funzionario o l'indicazione dell'organo che procede all'istruzione della pratica e, se possibile, il tempo previsto per la decisione sulla domanda.

3. Qualora l'autorità di decisione deliberi di procedere all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, essa può richiedere la collaborazione dell'autorità di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente è stabilmente residente. A tale fine, l'autorità di decisione può chiedere all'autorità di assistenza di predisporre quanto necessario per procedere direttamente all'audizione, anche attraverso il sistema della videoconferenza. L'autorità di decisione può chiedere all'autorità di assistenza di procedere essa stessa all'audizione e di trasmettere il relativo verbale.

4. L'autorità di decisione comunica senza ritardo al richiedente e all'autorità di assistenza la decisione sulla domanda di indennizzo”.

Comma 2.

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 già citata nella nota al comma 1, dell'articolo 2.

Art. 19: “Gli ambiti territoriali”.

“1. La Regione Campania definisce quali ambiti territoriali le ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i distretti sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL, e li determina, previa concertazione con gli enti locali, con provvedimento della Giunta regionale.

2. Eventuali modifiche degli ambiti richieste dagli enti locali sono approvate dalla Giunta in considerazione di mutamenti negli assetti istituzionali, eventi straordinari o esigenze sopravvenute, nel rispetto della similarità geografica ed antropica dei territori.

3. Ogni variazione dei distretti sanitari che comporta la rideterminazione degli ambiti territoriali è assunta, previa acquisizione del parere congiunto degli assessorati alle politiche sociali, agli enti locali e alla sanità”.

Nota all'art. 3

Comma 1.

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 già citata nella nota al comma 1, dell'articolo 2.

Art. 5: “Livelli essenziali delle prestazioni sociali”.

Comma 1, lettera g): “1. La Regione riconosce quali diritti individuali le prestazioni sociali relative ai livelli essenziali di assistenza così come definiti dalla legislazione statale vigente. A tal fine assicura in ogni ambito territoriale l'attivazione delle seguenti tipologie di servizi:

g) centri di accoglienza residenziali e diurni a carattere comunitario, centri di assistenza e case di accoglienza per le donne maltrattate”.

Comma 2, lettera e): “2. Con le modalità specificate nel titolo IV, la Regione garantisce, altresì, per le aree delle responsabilità familiari, delle donne in difficoltà, dei diritti dei minori, della maternità, delle persone anziane, del contrasto alla povertà, delle persone con disabilità, delle dipendenze, dei detenuti e internati, dell'immigrazione, della salute mentale i seguenti interventi e misure:

e) misure di sostegno alle donne e alle madri in difficoltà ed interventi di assistenza per le donne che subiscono maltrattamenti e violenze in ambito familiare ed extrafamiliare;”.

Nota all'art. 4

Comma 3.

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 già citata nella nota al comma 1, dell'articolo 2.

Art. 9: "Le province".

"1. Le province concorrono alla definizione del piano sociale regionale e dei piani di zona d'ambito. Provvedono alla loro attuazione anche attraverso:

- a) la realizzazione del sistema informativo sociale nelle forme statuite dall'articolo 25;
- b) la collaborazione al sistema di monitoraggio dei piani di zona, nelle forme previste dall'articolo 46;
- c) la promozione ed attuazione, d'intesa con i comuni, di percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori sociali del sistema integrato;
- d) l'istituzione di osservatori provinciali;
- e) la promozione e realizzazione di analisi di approfondimento, su specifici fenomeni sociali a rilevanza provinciale, in particolare sul disagio giovanile;
- f) l'elaborazione, di intesa con la Regione, dei piani per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale degli enti locali e delle istituzioni pubbliche impegnato nella realizzazione del sistema integrato".

Nota all'art. 6

Comma 1.

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 già citata nella nota al comma 1, dell'articolo 2.

Nota all'art. 7

Comma 1.

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 11: "Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate".

Nota all'art. 8

Comma 1.

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 11 già citata nella nota al comma 1, dell'articolo 7.

Comma 2.

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 11 già citata nella nota al comma 1, dell'articolo 7.

Art. 4: "Fondo regionale di cofinanziamento".

"1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito nello stato di previsione della spesa della Regione un fondo nella unità previsionale di base del bilancio destinato al cofinanziamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 3.

2. Al fondo confluiscono i finanziamenti ed i conferimenti dei beni e delle strutture assegnati dalle disposizioni normative statali.
3. A favore degli enti locali e dei loro consorzi che stipulano le convenzioni disciplinate ai sensi dell'articolo 3 è riservata a titolo di cofinanziamento della Regione una quota pari al venti per cento delle disponibilità annuali del fondo. I presidenti delle province ed i sindaci capofila, destinatari dei cofinanziamenti, iscrivono nei bilanci con distinte specificazioni lo stanziamento di spesa per il finanziamento delle convenzioni derivanti dal trasferimento e quello di cofinanziamento provinciale e comunale.
4. A favore delle associazioni e degli enti di cui agli articoli 2 e 3 che stipulano le convenzioni è riservata, a titolo di cofinanziamento della Regione, una quota pari al dieci per cento delle disponibilità annuali del fondo”.

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 11 FEBBRAIO 2011

**”INTEGRAZIONE ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 24
NOVEMBRE 2001, N. 14 (TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA
POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON
IONIZZANTI GENERATE DA IMPIANTI PER
TELERADIOCOMUNICAZIONI”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14 (Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni), è aggiunto il seguente:

“3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle stazioni di radioamatore di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), se operanti nel rispetto dei limiti di potenza previsti dal Codice in vigore. I titolari delle stazioni di radioamatore comunicano all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania il luogo, l’indirizzo di esercizio della stazione e la potenza trasmissiva massima per ciascuna banda di frequenza utilizzata”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14 (“Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

*La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.*

Testo coordinato dell'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14 (Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni).

Art. 1

Finalità e campo di applicazione.

1. La Regione Campania, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.
2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 watt.
3. *Le disposizioni della presente legge non si applicano alle stazioni di radioamatore di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), se operanti nel rispetto dei limiti di potenza previsti dal Codice in vigore. I titolari delle stazioni di radioamatore comunicano all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania il luogo, l'indirizzo di esercizio della stazione e la potenza trasmittiva massima per ciascuna banda di frequenza utilizzata.*

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Nota all'art. 1

Comma 1.

Legge regionale 24 novembre 2001, n. 14: “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.

Art. 1: “Finalità e campo di applicazione”.

Comma 2: “2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 watt”.

REGOLAMENTO del 11/02/2011, n. 1

Modifica ed integrazione del “Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) emanato con D.P.G.R. n 626/2003”.

LA GIUNTA REGIONALE
ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 820 del 26/11/2010;
visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 26 gennaio 2011

EMANA

il seguente Regolamento :

Art. 1
(Modifiche all'articolo 9)

1. All'articolo 9 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 626 del 22 settembre 2003 convalidato dal Regolamento del Consiglio Regionale n. 3 del 25 marzo 2005, recante Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A. T. C.) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
al comma 5 la lettera f) è sostituita come segue:

“f) in base all'anzianità anagrafica del cacciatore che richiede l'iscrizione”

al comma 7 la lettera g) è sostituita come segue:

“g) in base all'anzianità anagrafica del cacciatore che richiede l'iscrizione”

dopo il comma 16 è inserito il seguente comma:

“17. In ogni A. T. C. è riservata una percentuale dello 0,5% della disponibilità complessiva per iscrizioni giornaliere; la quota di partecipazione economica per l'ammissione è stabilita in misura non inferiore al 30% di quella individuata ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera d) della L. R. 10 aprile 1996 n. 8”.

Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente Regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Nota all'art. 1

Comma 1.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 22 settembre 2003, n. 626: "Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) (legge regionale 10 aprile 1996, n. 8)".

Art. 9: "Procedure per l'ammissione negli A.T.C."

"1. Coloro che intendono iscriversi ad un A.T.C. della Campania devono farne richiesta ad una sola provincia entro il 30 novembre dell'anno precedente l'annata venatoria cui si riferisce indicando gli A.T.C. della Campania in ordine di preferenza.

2. La Provincia trasmette all'A.T.C. o agli A.T.C. di propria competenza le domande nel numero precedentemente determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c). Le istanze in soprannumero saranno invece trasmesse all'A.T.C. competente, secondo l'ordine di preferenza indicata dal cacciatore, dandone notizia all'interessato.

3. I termini di presentazione delle domande non si applicano per chi consegue o rinnova la licenza successivamente a tali date.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, concluso l'iter delle iscrizioni come residenza venatoria, ciascun A.T.C., comunica all'interessato l'ammissione.

5. L'ammissione dei cacciatori, nel numero consentito, terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) cacciatori residenti nell'area dell'A.T.C.;
- b) cacciatori proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell'area dell'A.T.C.;
- c) cacciatori residenti in provincia di Napoli nati nell'area dell'A.T.C.;
- d) cacciatori residenti in provincia di Napoli;
- e) cacciatori residenti nelle altre province della Campania;
- f) in base alla data e l'ora di presentazione dell'istanza.

6. L'istanza per l'ammissione in altri A.T.C. senza residenza venatoria vanno prodotte al Comitato di Gestione (CO.GE.) dell'A.T.C. prescelto distintamente da quelle presentate per la residenza venatoria e saranno esaminate dai Comitati di Gestione degli A.T.C. dopo l'assegnazione delle residenze venatorie e se si determina capienza nell'ambito dell'indice di densità determinato in precedenza per ciascun Ambito.

7. Per la concessione del secondo ambito, nel numero massimo consentito dal rispetto dell'indice di densità venatoria, si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) - cacciatori con residenza anagrafica nell'area dell'A.T.C. e residenza venatoria in A.T.C. confinante;
- b) - cacciatori proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell'area dell'A.T.C.;
- c) - cacciatori nati nell'area dell'A.T.C. e residenti in A.T.C. confinanti;
- d) - cacciatori nati nell'area dell'A.T.C. e residenti in provincia di Napoli;
- e) - cacciatori residenti in provincia di Napoli;
- f) - cacciatori residenti nelle altre province della Campania;
- g) - base alla data di presentazione della domanda.

8. L'istanza per l'ammissione in A.T.C. come residenza venatoria va formulata alla Amministrazione Provinciale sul modello unico per tutti gli A.T.C. (allegato 1) mentre quella per il secondo Ambito (art. 14, comma 5, L. 157/92 e art.36, comma 2, L.R.8/96) va prodotta al CO.GE. dell'A.T.C. prescelto secondo il modello unico predisposto (allegato 2).

9. Entro il 31 maggio ogni A.T.C. comunica agli interessati le ammissioni non ascrivibili alla residenza venatoria dandone notizia anche ai rispettivi A.T.C. di residenza venatoria.

10. Le istanze difformi sono considerate non valide ed annullate d'ufficio senza obbligo di dare comunicazione all'interessato.

11. Il mancato accoglimento della domanda, escluso il caso di cui al comma precedente, deve essere motivato e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente se ravvisa violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento.

12. La Provincia deve dare risposta entro sessanta giorni a decorrere dalla data di conclusione dell'iter delle istanze per l'assegnazione della residenza venatoria e ciò al fine di salvaguardare il rispetto dell'indice di densità venatoria.

13. Gli elenchi definitivi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., redatti in ordine alfabetico e distinti a seconda che siano a titolo di residenza venatoria o come secondo A.T.C., sono trasmessi a tutti i comitati di gestione ed alla Regione Campania entro il 30 giugno di ogni anno.

14. Per i cacciatori la cui residenza venatoria coincide con la residenza anagrafica, negli anni successivi alla prima iscrizione, con l'acquisizione perciò della residenza venatoria, la richiesta di ammissione si intende reiterata se l'interessato versa la quota di ammissione e ne informa la provincia entro il mese di gennaio.

15. In, ogni A.T.C. va riservata una quota del 5% della disponibilità complessiva a cacciatori non residenti in Campania.

16. I posti non attribuiti per tale riserva vanno assegnati a richiedenti altrimenti esclusi”.

Regolamento regionale 25 marzo 2005, n. 3: “Adeguamento dell'ordinamento regionale agli effetti della sentenza della Corte costituzionale del 21 ottobre 2003, n. 313 - Convalida dei regolamenti regionali”.

Comma 1, lettera c).

Legge regionale 10 aprile 1996, n. 8: “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania”.

Art. 38: “Funzione delle Province nella gestione degli A.T.C.”.

*Comma 1, lettera d): “1. Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, le Province:
d) fissano le quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori a favore dei Comitati di gestione in misura base non superiore all'importo della tassa di concessione regionale in vigore per fucile a due colpi ridotta del quaranta per cento per i cacciatori residenti in Campania”.*

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 9 del regolamento regionale “Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.)”, così come risulta modificato dal regolamento regionale sopra riportato.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 9 del regolamento regionale “Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.)”.

Art. 9 (Procedure per l'ammissione negli A.T.C.)

1. Coloro che intendono iscriversi ad un A.T.C. della Campania devono farne richiesta ad una sola provincia entro il 30 novembre dell'anno precedente l'annata venatoria cui si riferisce indicando gli A.T.C.

della Campania in ordine di preferenza.

2. La Provincia trasmette all'A.T.C. o agli A.T.C. di propria competenza le domande nel numero precedentemente determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c). Le istanze in soprannumero saranno invece trasmesse all'A.T.C. competente, secondo l'ordine di preferenza indicata dal cacciatore, dandone notizia all'interessato.

3. I termini di presentazione delle domande non si applicano per chi consegue o rinnova la licenza successivamente a tali date.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, concluso l'iter delle iscrizioni come residenza venatoria, ciascun A.T.C., comunica all'interessato l'ammissione.

5. L'ammissione dei cacciatori, nel numero consentito, terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) cacciatori residenti nell'area dell'A.T.C.;
- b) cacciatori proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell'area dell'A.T.C.;
- c) cacciatori residenti in provincia di Napoli nati nell'area dell'A.T.C.;
- d) cacciatori residenti in provincia di Napoli;
- e) cacciatori residenti nelle altre province della Campania;
- f) *in base all'anzianità anagrafica del cacciatore che richiede l'iscrizione.*

6. L'istanza per l'ammissione in altri A.T.C. senza residenza venatoria vanno prodotte al Comitato di Gestione (CO.GE.) dell'A.T.C. prescelto distintamente da quelle presentate per la residenza venatoria e saranno esaminate dai Comitati di Gestione degli A.T.C. dopo l'assegnazione delle residenze venatorie e se si determina capienza nell'ambito dell'indice di densità determinato in precedenza per ciascun Ambito.

7. Per la concessione del secondo ambito, nel numero massimo consentito dal rispetto dell'indice di densità venatoria, si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) - cacciatori con residenza anagrafica nell'area dell'A.T.C. e residenza venatoria in A.T.C. confinante;
- b) - cacciatori proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell'area dell'A.T.C.;
- c) - cacciatori nati nell'area dell'A.T.C. e residenti in A.T.C. confinanti;
- d) - cacciatori nati nell'area dell'A.T.C. e residenti in provincia di Napoli;
- e) - cacciatori residenti in provincia di Napoli;
- f) - cacciatori residenti nelle altre province della Campania;
- g) *in base all'anzianità anagrafica del cacciatore che richiede l'iscrizione.*

8. L'istanza per l'ammissione in A.T.C. come residenza venatoria va formulata alla Amministrazione Provinciale sul modello unico per tutti gli A.T.C. (allegato 1) mentre quella per il secondo Ambito (art. 14, comma 5, L. 157/92 e art. 36, comma 2, L.R.8/96) va prodotta al CO.GE. dell'A.T.C. prescelto secondo il modello unico predisposto (allegato 2).
9. Entro il 31 maggio ogni A.T.C. comunica agli interessati le ammissioni non ascrivibili alla residenza venatoria dandone notizia anche ai rispettivi A.T.C. di residenza venatoria.
10. Le istanze difformi sono considerate non valide ed annullate d'ufficio senza obbligo di dare comunicazione all'interessato.
11. Il mancato accoglimento della domanda, escluso il caso di cui al comma precedente, deve essere motivato e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente se ravvisa violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento.
12. La Provincia deve dare risposta entro sessanta giorni a decorrere dalla data di conclusione dell'iter delle istanze per l'assegnazione della residenza venatoria e ciò al fine di salvaguardare il rispetto dell'indice di densità venatoria.
13. Gli elenchi definitivi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., redatti in ordine alfabetico e distinti a seconda che siano a titolo di residenza venatoria o come secondo A.T.C., sono trasmessi a tutti i comitati di gestione ed alla Regione Campania entro il 30 giugno di ogni anno.
14. Per i cacciatori la cui residenza venatoria coincide con la residenza anagrafica, negli anni successivi alla prima iscrizione, con l'acquisizione perciò della residenza venatoria, la richiesta di ammissione si intende reiterata se l'interessato versa la quota di ammissione e ne informa la provincia entro il mese di gennaio.
15. In, ogni A.T.C. va riservata una quota del 5% della disponibilità complessiva a cacciatori non residenti in Campania.
16. I posti non attribuiti per tale riserva vanno assegnati a richiedenti altrimenti esclusi.
17. *In ogni A.T.C. è riservata una percentuale dello 0,5% della disponibilità complessiva per iscrizioni giornaliere; la quota di partecipazione economica per l'ammissione è stabilita in misura non inferiore al 30% di quella individuata ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera d) della L. R. 10 aprile 1996 n. 8.*



Delibera della Giunta Regionale n. 41 del 14/02/2011

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 3 Interventi a favore di fasce socio-sanitarie particolarmente 'deboli'

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO RECANTE LINEE DI INDIRIZZO, PROFILI E STANDARD IN MATERIA DI SERVIZI DOMICILIARI: "IL SISTEMA DEI SERVIZI DOMICILIARI IN CAMPANIA" CON ALLEGATO

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a. il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013(QSN), approvato con delibera CIPE n.174 del 22/12/2006 ed adottato con decisione della Commissione Europea n.C(2007) 3329 del 13/7/2007, definisce per le regioni del mezzogiorno quattro obiettivi di servizio, quali obiettivi strategici per il miglioramento ed innalzamento della qualità della vita dei cittadini, indicando altresì il target vincolante e gli indicatori per misurare il raggiungimento dei singoli obiettivi definiti;

b. tra i quattro obiettivi previsti dal Q.S.N. figura l' Obiettivo di Servizio n.2, "aumentare i servizi di cura alla persona per alleggerire i carichi familiari e innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro" per la cui misurazione sono declinati 3 indicatori, tra i quali è definito l' indicatore S 06 "incrementare il numero di anziani in assistenza domiciliare integrata" ;

c. la delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 "Quadro strategico Nazionale 2007-2013. Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio", fissa il meccanismo di monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi a cui partecipano le regioni del mezzogiorno "Obiettivo Convergenza";

d. la L.R. 11 n11 del 23.10. 2007 "Legge per la Dignità e la Cittadinanza Sociale", attuativa della Legge Quadro n.328/2000 norma i principi generali per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali e sociosanitari, e in tale ambito normativo si delinea la prospettiva di realizzazione dell' Obiettivo di Servizio 2 fissato dal Q.S.N. e del relativo indicatore S 06 "incrementare il numero di anziani in assistenza domiciliare integrata" ;

e. il decreto commissariale n.49/2010 "riassetto della rete ospedaliera e territoriale, con adeguati interventi per la dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia; analisi del fabbisogno e verifica dell'appropriatezza: conseguente revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate; conseguente modifica del Piano Ospedaliero regionale in coerenza con il piano di rientro", con il quale sono definite le aree prioritarie di intervento per la riorganizzazione della rete territoriale con particolare riguardo al sistema delle cure domiciliari.

CONSIDERATO che

a. la Regione Campania con DGR 210 del 6.2.2009 "Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013" ha approvato il Piano di Azione per l'Obiettivo 2 e il piano delle attività per il relativo indicatore: SO6 "INCREMENTARE IL NUMERO DI ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA" elaborato congiuntamente dai Settori Assistenza Sociale e Fasce Deboli su indicazioni dell'Amministrazione e del Dipartimento dello Sviluppo Economico ;

b. la L.R. 11/2007 al Titolo V norma l'integrazione sociosanitaria tra i Comuni associati in Ambiti Territoriali e le ASL quale strategia in grado di promuovere risposte unitarie a bisogni complessi del cittadino, indica la necessità per Comuni , ASL e Distretti Sanitari di raccordare i rispettivi atti programmatori e di regolamentare congiuntamente le funzioni di accesso , di valutazione integrata degli utenti e di erogazione dei servizi sociosanitari;

c. Il Piano Sociale Regionale , attuativo della L.R. 11/2007, approvato con DGR n. 694 del 16.4.09 recepisce il Piano di Azione per l' Obiettivo 2 ed assume l'Assistenza Domiciliare Integrata quale obiettivo strategico della programmazione regionale al fine di imprimere un reale processo d'innovazione e di riforma dei sistemi sociale e sanitario;

d. il citato Piano delle attività di cui alla DGR 210/09 per l'incremento del numero di anziani in Assistenza Domiciliare Integrata è declinato nelle seguenti azioni:

- 1) Qualificare il sistema di offerta dei servizi di ADI
- 2) Incrementare l'offerta di ADI
- 3) Riorganizzare il sistema di offerta dei servizi sociosanitari
- 4) Accrescere le competenze degli addetti ai lavori

- 5) Disporre di un sistema informativo socio-sanitario regionale
- 6. Governare il processo di attuazione del Piano
- d. 1** e per l'azione 6 prevede la Definizione ed adozione di un sistema di classificazione delle cure domiciliari e redazione di linee guida specifiche

RILEVATO

a. che al fine di governare il Piano di Azione è necessario definire prioritariamente indicazioni di programmazione per gli attori territoriali ovvero : i Comuni Associati in Ambiti Territoriali e le ASL competenti, dotando la Regione Campania di un sistema di classificazione delle cure domiciliari sanitarie e di Linee guida per l'integrazione delle cure domiciliari erogate dalle ASL con gli interventi tutelari socioassistenziali erogati dai Comuni .

PRESO ATTO

- a.** del lavoro svolto congiuntamente dai Settori Assistenza Sociale e Fasce Deboli, attraverso la costituzione di un tavolo tecnico per la programmazione partecipata con i rappresentanti dei Comuni e dei Distretti Sanitari e con la collaborazione degli esperti Formez , e che tale lavoro ha prodotto un documento di indirizzi regionali in materia di cure domiciliari e assistenza domiciliare integrata ;
- b.** che il documento elaborato dal tavolo tecnico include, indicazioni operative per la declinazione dei Regolamenti Sociosanitari di Accesso, Valutazione ed Erogazione dei Servizi Sociosanitari, che ai sensi della L.R. 11/07, art.41, devono essere congiuntamente approvati dai Comuni e dalle ASL e costituiscono allegato al Piano di Zona;

RITENUTO

di dover adottare il documento di indirizzi regionali elaborato dai Settori competenti e denominato "Il Sistema dei Servizi Domiciliari in Campania" che in allegato alla presente ne costituisce parte essenziale;

- 1.** di dover stabilire che è fatto obbligo ai Direttori generali di recepire ed adottare il documento allegato alla presente delibera con proprio atto, predisponendo tutte le azioni necessarie a renderlo operativo, in armonia con le indicazioni emanate in materia di organizzazione delle attività territoriali e del decreto n.49/2010 di dover stabilire che tali indirizzi regionali siano recepiti negli atti programmatori territoriali da parte dei Comuni e delle ASL sia attraverso la definizione di protocolli d'intesa per per l'attivazione dell'A.D.I., sia attraverso la definizione dei Regolamenti sociosanitari ex art.41 L.R.11/07.
- 2.** che ciascuna azienda il 30 giugno di ogni anno dovrà relazionare in merito all'attuazione delle linee guida predisponendo una relazione valutativa dalla quale emergano le azioni programmate e realizzate in materia di implementazione del sistema di cure domiciliari e gli obiettivi qualiquantitativi raggiunti
- 3.** di rinviare ad atti successivi la definizione del sistema di tariffa per le cure domiciliari in base ai profili di cura

VISTI

- a.** il DPCM 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- b.** il DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli di Assistenza Sanitaria";
- c.** la D.G.R.C. 460/2007 Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004;
- d.** la D.G.R.C. 1811/2007 :Adozione di un nuovo strumento multidimensionale per l'ammissione alle prestazioni assistenziali domiciliari residenziali e semiresidenziali – Adempimento ai sensi della DGRC 460 del 20 marzo 2007, che sarà integrata e modificata a seguito del lavoro di revisione ed integrazione relativo alla scheda di valutazione multidimensionale, che i settori competenti stanno ultimando;
- e.** la D.G.R.C. 2310/2007: Azioni di supporto tecnico alle AA.SS.LL. in materia di riqualificazione del sistema di erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, per l'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di Rientro approvato con D.G.R.C. 460 del 20 marzo 2007;

- f. la L.R. 11/2007: Legge per la Dignità e la Cittadinanza Sociale;
- g. D.G.R.C. 210/2009 Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007 - 2013.
- h. la D.G.R. 694 del 16 4 09 "Piano Sociale Regionale"
- i. il D.P.G.R. n.16 del 23.11.2009 "Regolamento di Attuazione della L.R.11/2007"
- l. Il Patto per la salute 2010-2012 approvato dall'Intesa stato-regioni del 3 dicembre 2009;
- m. il decreto commissariale n.49/2010 "Riassetto della rete ospedaliera e territoriale, con adeguati interventi per la dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia; analisi del fabbisogno e verifica dell'appropriatezza: conseguente revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate; conseguente modifica del Piano Ospedaliero regionale in coerenza con il piano di rientro";
- n. la circolare del subcommissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario n. 3794/c del 9.11.2010 "Direttiva per il potenziamento delle attività territoriali in particolare il sistema delle cure domiciliari";
- o. il Piano sanitario 2010-2012 .

VISTO, altresì il decreto del presidente della Giunta Regionale n.109 del 21.05.2010 di ripartizione delle funzioni tra i componenti della Giunta Regionale con il quale è stata riservata al Presidente quella relativa alla materia della sanità,

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. Di approvare il documento all'allegato A denominato "Il Sistema dei Servizi Domiciliari in Campania" che costituisce parte essenziale della presente deliberazione
2. Di stabilire che è fatto obbligo ai Direttori Generali di recepire ed adottare il documento allegato alla presente delibera con proprio atto, predisponendo tutte le azioni necessarie a renderlo operativo, in armonia con le indicazioni emanate in materia di organizzazione delle attività territoriali con decreto commissariale n. 49/2010.
3. Di stabilire che gli indirizzi regionali contenuti nel documento Allegato A siano recepiti negli atti programmatori territoriali da parte dei Comuni e delle ASL sia attraverso la definizione di protocolli d'intesa per per l'attivazione dell'A.D.I., sia attraverso la definizione dei Regolamenti sociosanitari ex art.41 L.R.11/07.
4. Di stabilire che ciascuna Azienda ed Ambito Territoriale il 30 giugno di ogni anno dovranno relazionare in merito all'attuazione delle linee guida predisponendo una *Relazione valutativa* dalla quale emergano le azioni programmate e realizzate in materia di implementazione del sistema di cure domiciliari e gli obiettivi quali-quantitativi raggiunti .
5. Di rinviare ad atti successivi la definizione del sistema di tariffa per le cure domiciliari in base ai profili di cura.
6. Di affidare ai Settori Assistenza Sociale e Fasce Deboli la divulgazione del presente documento presso i Comuni associati in Ambiti Territoriali , le ASL e i Distretti Sanitari per l'adeguamento degli atti programmatori ai sensi della L.R. 11/2007, art.41 e per l'attuazione degli interventi specifici al raggiungimento dell'Obiettivo di Servizio 2 - Indicatore S06 sull'Assistenza Domiciliare Integrata.
7. Di rinviare il presente provvedimento ai Settori competenti ed al BURC per la pubblicazione.



Delibera della Giunta Regionale n. 37 del 14/02/2011

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DELL'ELENCO UNICO REGIONALE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE DI AZIENDE SANITARIE ED AZIENDE OSPEDALIERE DELLA REGIONE CAMPANIA, GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 575 DEL 02/08/2010 DI APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PUBBLICATA SUL B.U.R.C N. 57 DEL 16/08/2010 E SULLA G.U. N. 70 DEL 03/09/2010

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che, con deliberazione n. 575 del 02/08/2010 la Giunta Regionale, tra l'altro:
 - a.1 ha istituito l'Elenco Unico Regionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale di Aziende Ospedaliere della Regione Campania e, per l'effetto, ha disposto la caducazione dei precedenti elenchi approvati con separati provvedimenti regionali, a far data dalla pubblicazione sul BURC dell'Elenco Unico Regionale medesimo;
 - a.2 ha approvato l'Avviso di selezione per l'istituzione dell' Elenco Unico Regionale degli idonei alla nomina a Direttore Generale di Aziende Sanitarie ed Aziende Ospedaliere della Regione Campania;
 - a.3 ha demandato al Presidente della Giunta Regionale la costituzione di una Commissione, con il compito di accertare, alla stregua di quanto previsto dall'avviso pubblico *de quo*, il possesso dei requisiti, la tempestività e la completezza della domanda da parte degli aspiranti, e di formulare la proposta di elenco da approvare con successiva delibera della Giunta regionale;
 - a.4 ha demandato ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale l'approvazione dell'Elenco Unico Regionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale;
- b. che il predetto avviso è stato pubblicato sul BURC n.57 del 16/08/2010 e sulla G.U., IV Serie Speciale Concorsi, n. 70 del 03/09/2010 e che il termine per la presentazione delle domande, giusta quanto previsto nella deliberazione, n. 575/2010 è scaduto il 18 ottobre 2010;
- c. che con Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 180 del 02/11/2010 e n. 209 del 16/11/2010 è stata costituita la Commissione;

PRESO ATTO

- a. che, a conclusione dei lavori relativi alla verifica delle domande di partecipazione, la Commissione ha predisposto – sulla base della documentazione prodotta dai candidati ed indicata nell'avviso di selezione – l'elenco degli idonei, nonché gli elenchi dei non idonei e degli esclusi per inammissibilità o irricevibilità della domanda di partecipazione, trasmessi all'AGC n. 20 Assistenza Sanitaria con nota prot. 2011.0066366 del 28.1.2011;

RITENUTO

- a. di dover prendere atto della proposta formulata dalla Commissione e, per l'effetto, di approvare l'Elenco Unico Regionale degli idonei alla nomina a Direttore Generale di Aziende sanitarie ed Aziende Ospedaliere della Regione Campania;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

D E L I B E R A

Per quanto espresso in premessa e che viene di seguito riportato:

1. di **PRENDERE ATTO** delle conclusioni a cui è pervenuta la Commissione, nominata con il compito di accertare, alla stregua di quanto previsto dall'avviso pubblico *de quo*, il possesso dei requisiti, la tempestività e la completezza della domanda da parte degli aspiranti alla nomina di Direttore Generale di Aziende Sanitarie ed Aziende Ospedaliere della Regione Campania;

2. di **APPROVARE** l'Elenco Unico Regionale degli Idonei alla nomina a Direttore Generale di Aziende Sanitarie ed Aziende Ospedaliere della Regione Campania che, allegato alla presente Delibera, ne forma parte sostanziale ed integrante;
3. di **DISPORRE** che a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.C. dell'Elenco Unico Regionale degli Idonei sono caducati i precedenti elenchi approvati con separati provvedimenti regionali;
4. di **DEMANDARE** al Coordinatore dell'A.G.C.19 Piano Sanitario Regionale l'adozione di ogni adempimento connesso e consequenziale;
5. di **INVIARE** la presente deliberazione al B.U.R.C, per la pubblicazione con il relativo allegato.